

Proponente: 54.B
Proposta: 2024/1411
del 02/07/2024



**COMUNE DI
REGGIO NELL'EMILIA**

R.U.A.D. 1154
del 03/07/2024

CURA DELLA CITTA'

Dirigente: MONTANARI Ing. Ursula

PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

OGGETTO: MANUTENZIONE STRAORDINARIA MARCIAPIEDI NELL'AMBITO DEL PROGRAMMA DI SICUREZZA URBANA PER L'UTENZA DEBOLE NELL'AMBITO DELL'ACCORDO QUADRO (R.U.A.D. 569 del 31/03/2023) - AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO PER LA REALIZZAZIONE DI OPERE DI SCAVO, POSA CORDOLI, POZZETTI E MANUFATTI IN CEMENTO, LAVORI EDILI STRADALI RELATIVI A MARCIAPIEDI (CAT OG3)

Codice Prodotto: A_36601
CUP: J85F22001380004
CIG A.Q: 9649276275
CIG derivato: A029563BF8

RUP: Ing. Ursula Montanari

LA DIRIGENTE

VISTI:

- il Provvedimento di incarico dirigenziale - PG n. 26647 del 02/02/2022 - con il quale il Sindaco ha attribuito all'Ing. Ursula Montanari, la responsabilità della direzione del "Servizio Cura della Città", con decorrenza dal 15/02/2022;
- il Provvedimento di incarico dirigenziale - PG n. 171204 del 21/06/2024 – con il quale il Sindaco, Marco Massari, nelle more della ridefinizione della struttura organizzativa, al fine di assicurare la funzionalità dei Servizi e degli Uffici comunali, in via transitoria ha confermato i precedenti incarichi dirigenziali fino al 18/10/2024, salvo cessazione anticipata o diversa scadenza del contratto;

PREMESSO CHE:

- con Determinazione dirigenziale - RUD n. 1421 del 14/12/2022 – è stato approvato il progetto esecutivo riguardante gli interventi di MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU MARCIAPIEDI NELL'AMBITO DEL PROGRAMMA DI SICUREZZA URBANA PER L'UTENZA DEBOLE, volti alla manutenzione straordinaria di vari marciapiedi e percorsi pedonali;
- con Provvedimento dirigenziale - RUAD n. 569 del 31/03/2023 – è stato aggiudicato l'appalto dei lavori per la "Manutenzione programmata e straordinaria delle piste ciclabili e marciapiedi di competenza del Comune di Reggio Emilia", mediante Accordo Quadro (CIG AQ: 9649276275) all'operatore economico ASFALTI PIACENZA SRL (P.IVA 0151416033), con sede legale in via Agazzano n. 163, CAP 29010 Rottofreno (PC);
- la Determinazione Dirigenziale - RUD 1263 del 20/11/2023 - con la quale sono stati affidati i lavori relativi al progetto approvato, sopra richiamato (RUD n. 1421/2022), inerenti la MANUTENZIONE STRAORDINARIA MARCIAPIEDI NELL'AMBITO DEL PROGRAMMA DI SICUREZZA URBANA PER L'UTENZA DEBOLE, per l'importo di euro 195.232,24 IVA 22%, nell'ambito dell'Accordo Quadro, di cui al punto precedente all'operatore economico ASFALTI PIACENZA SRL (P.IVA 01514160330), con sede legale a Rottofreno 29010 (PC), CIG derivato: A029563BF8;

VISTA l'istanza e la documentazione ad essa correlata - conservate al PG n. 2024/133044 e successiva modifica/integrazione al PG 2024/163405 - dell'appaltatore dei lavori in oggetto - ASFALTI PIACENZA SRL (P.IVA 01514160330) - con la quale chiede l'autorizzazione ad affidare in subappalto all'operatore economico S.P.P. di SCARDILLO PAOLO (P. IVA/CF n. 01383610779 –

SCRPLA67M08E147V) - con sede legale in Vico Il Capolegrotte n. 102, GRASSANO 75014 (MT) - *“le opere di scavo, posa cordoli, pozzetti e manufatti in cemento, lavori edili stradali (CAT. OG3)”*, per un importo massimo di euro 39.800,00,00 (comprensivi dei costi della manodopera), di cui euro 800,00 per oneri della sicurezza, oltre IVA, se dovuta;

VISTO l'art. 105 del D. Lgs. 50/2016 s.m.i. e accertato che l'impresa appaltatrice ha indicato, in sede di presentazione dell'offerta, le lavorazioni che intendeva subappaltare o affidare a cottimo, secondo quanto previsto da legge.

PRESO ATTO CHE:

- l'appaltatore ha allegato all'istanza la dichiarazione resa dal subappaltatore, ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, attestante il possesso dei requisiti generali e speciali, nonché il rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali previsti dalla legge e dai contratti ed accordi locali vigenti nel luogo ove a sede l'appalto;

- l'Impresa appaltatrice non ha subappaltato, una quota pari o superiore al 50% dell'importo della categoria prevalente;

- il subappaltatore risulta in regola con il versamento dei contributi previdenziali, assistenziali ed assicurativi – Prot. INPS_40429303 del 29/03/2024 - come si evince dalla consultazione al portale “DURC ON LINE”, nel rispetto di quanto prescritto dal decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 30/01/2015 (G.U. n. 125 del 01/06/2015);

- il subappaltatore rientra nella categoria delle micro/piccola impresa, tuttavia, la liquidazione del subappaltatore verrà effettuata direttamente dall'appaltatore, come si evince dalla documentazione allegata, in ragione delle tempistiche più brevi, e quindi più favorevoli e più sostenibili economicamente e finanziariamente, dei pagamenti, in linea con il comunicato ANAC, del 25/11/2020, che in particolare, recita quanto segue:

“Omissis.

“i subappaltatori o subcontraenti che rivestano la qualifica di micro e piccole imprese abbiano la facoltà di rinunciare al pagamento diretto delle prestazioni da parte della stazione appaltante, a condizione che detta rinuncia, per esigenze di certezza del diritto, sia manifestata per iscritto e subordinata alla preventiva accettazione da parte della stazione appaltante ...”;

Visto il referto redatto dal Direttore dei Lavori in oggetto;

Rilevato che:

- la tipologia di lavorazione che forma oggetto del contratto di subappalto, rientra tra le fattispecie previste dal “Protocollo di Intesa per la prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore degli appalti e concessioni di lavori pubblici” (art. 2) - sottoscritto tra Prefettura e Comune di Reggio Emilia, in data 17/05/2011 (delibere di Giunta comunale PG 7742/2011 – 23050/2013) - da sottoporre ad informativa antimafia;

- l'operatore economico SPP DI SCARDILLO PAOLO (P. IVA/CF n. 01383610779 – SCRPLA67M08E147V) risulta essere iscritto nella white list della Prefettura di Matera, ma, essendo scaduta l'iscrizione senza la dicitura “ *rinnovo in corso*”, si è provveduto a richiedere presso la Banca Dati Nazionale Anticorruzione il rilascio della relativa informativa, in data 14/04/2024, a cui ha fatto seguito riscontro non ostativo, come si evince dall'**Allegato A**;

- dall'esame della sopraccitata documentazione, nulla osta all'affidamento del subappalto per le opere in oggetto, in quanto sussistono tutte le condizioni previste *ex lege*;

Visti:

- l'art. 14 del vigente Regolamento sull'Ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi;
- gli artt. 4, comma 2 e 17 del D. Lgs. 165/2001;
- art. 119 del D. Lgs. 36/2023 s.m.i.;
- la legge 136/2010 s.m.i.;

DETERMINA

- **DI AUTORIZZARE** l'appaltatore dei lavori di cui all'oggetto - ASFALTI PIACENZA SRL (P.IVA 01514160330), con sede legale a Rottofreno 29010 (PC) - ad affidare in subappalto all'operatore economico S.P.P. di SCARDILLO PAOLO (P. IVA/CF n. 01383610779 – SCRPLA67M08E147V) - con sede legale in Vico Il Capolegrotte n. 102, GRASSANO 75014 (MT) - *“le opere di scavo, posa cordoli, pozzetti e manufatti in cemento, lavori edili stradali (CAT. OG3)”*, per un importo massimo di euro 39.800,00 (comprensivi dei costi della manodopera), di cui euro 800,00, per oneri della sicurezza, oltre IVA, se dovuta;
- **DI PRENDERE ATTO CHE:**
 - il subappaltatore rientra nella categoria delle micro/piccola impresa, tuttavia, la liquidazione del subappaltatore verrà effettuata direttamente dall'appaltatore, come si evince dalla documentazione allegata, in ragione delle tempistiche più brevi, e quindi più favorevoli e più sostenibili economicamente e finanziariamente, dei pagamenti, in linea con il comunicato ANAC, del 25/11/2020, che in particolare, recita quanto segue:
“**Omissis.**
“i subappaltatori o subcontraenti che rivestano la qualifica di micro e piccole imprese abbiano la facoltà di rinunciare al pagamento diretto delle prestazioni da parte della stazione appaltante, a condizione che detta rinuncia, per esigenze di certezza del diritto, sia manifestata per iscritto e subordinata alla preventiva accettazione da parte della stazione appaltante ...”;
 - dell'operato del subappaltatore risponda solo e sempre l'appaltatore, ai sensi dell'art. 1228 c.c.;
 - la tipologia di lavorazione che forma oggetto del contratto di subappalto, rientra tra le fattispecie previste dal “Protocollo di Intesa per la prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore degli appalti e concessioni di lavori pubblici” (art. 2) - sottoscritto tra Prefettura e Comune di Reggio Emilia, in data 17/05/2011 (delibere di Giunta comunale PG 7742/2011 – 23050/2013) - da sottoporre ad informativa antimafia;
 - l'operatore economico SPP DI SCARDILLO PAOLO (P. IVA/CF n. 01383610779 – SCRPLA67M08E147V) risulta essere iscritto nella white list della Prefettura di Matera, ma, essendo scaduta l'iscrizione senza la dicitura “ *rinnovo in corso*”, si è provveduto a richiedere presso la Banca Dati Nazionale Anticorruzione il rilascio della relativa informativa, in data 14/04/2024, a cui ha fatto seguito riscontro non ostativo, come si evince dall'**Allegato A**;
- **DI DARE ATTO CHE:** l'autorizzazione viene rilasciata in pendenza delle verifiche dei requisiti previsti *ex lege* ed è sottoposta a condizione risolutiva, pertanto la Stazione Appaltante qualora ravvisi irregolarità procederà alla revoca della stessa;

Si attesta che non sussistono situazioni di conflitto d'interesse in capo alla Dirigente firmataria.

LA DIRIGENTE DEL SERVIZIO
CURA DELLA CITTA'
Ing. Ursula Montanari

